

COMUNE DI OLBIA

Provincia di OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“I.U.C.”

PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "IUC", di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone di :

- **IMU**: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI**: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI**: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1		
Regolamento componente (Imposta Municipale Propria)	"IMU"	pag. 3
- CAPITOLO 2		
Regolamento componente (Tributo sui servizi indivisibili)	"TASI"	pag. 9
- CAPITOLO 3		
Regolamento componente (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	"TARI"	pag. 21

CAPITOLO 1

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Presupposto dell'imposta
- ART. 3 Esenzioni
- ART. 4 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- ART. 5 Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
- ART. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- ART. 7 Base imponibile
- ART. 8 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
- ART. 9 Riduzione per fabbricati inagibili
- ART. 10 Versamenti
- ART. 11 Dichiarazioni
- ART. 12 Attività di controllo e interessi moratori
- ART. 13 Rimborsi e compensazioni
- ART. 14 Attività di recupero
- ART. 15 Incentivi per l'attività di controllo
- ART. 16 Versamenti minimi
- ART. 17 Versamenti rateali
- ART. 18 Riscossione coattiva
- ART. 19 Controlli

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 3 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. L'esenzione si applica anche alla canonica attigua alla chiesa ed agli oratori.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui ai precedenti commi e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU oppure apposita comunicazione con l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dal comune, entro il termine di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011.

Art. 5– Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500 euro la parte eccedente è soggetta all'aliquota deliberata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'agevolazione si estende alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro.
4. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU oppure apposita comunicazione con l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dal comune, entro il termine di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011.

Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da apposita comunicazione con l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dal comune, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

Art. 7 Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.
 - a. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali

Art. 9 – Riduzione per fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
2. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo successivo. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento. (art. 49 Regolamento Generale delle Entrate)
3. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono considerati inagibili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:
 - a. cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o muri perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - b. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta a evitare danni a persone o cose, ove sia espressamente indicata l'inagibilità.

Art. 10 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 11 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 12 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 25 della legge 289 del 27.12.2002.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 14- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi non supera l'importo minimo di € 20,00.

Art. 15 - Incentivi per l'attività di controllo*

(Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.)

**Articolo abrogato in seguito alla votazione dell'emendamento n. 1*

Art. 16 - Versamenti minimi

- 1 L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore l'importo minimo fissato dall'art. 25 della legge 289 del 27.12.2002.
- 2 Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 17 - Versamenti rateali

1. Il Dirigente del Settore Finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato può, per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, concedere la rateizzazione del pagamento.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'ufficio Tributi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di adesione. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i termini, la stessa verrà accolta con le sanzioni piene.
3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione.
4. Il periodo di dilazione, anche per i tributi iscritti a ruolo, è determinato in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente. La rateizzazione potrà essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria ovvero, per un periodo massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo comprensivo degli interessi e per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
5. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve riportare le condizioni di cui al presente articolo, nonché l'esclusione della clausola di escussione preventiva del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.
6. Sulle somme dilazionate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
7. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempita. Il Servizio Tributi provvederà all'immediata iscrizione a ruolo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata.
8. Per i tributi iscritti a ruolo il debitore decade dal beneficio in caso di mancato pagamento di otto rate consecutive.

Art. 18– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 19 – Controlli

- 1 Il funzionario responsabile controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.
- 2 Si applicano le norme di cui al vigente regolamento generale delle Entrate per l'accertamento con adesione.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “TASI” **(Tributo sui servizi indivisibili)**

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 2	ESCLUSIONI
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6	SOGGETTO ATTIVO
ART. 7	DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
ART. 8	RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI
ART. 9	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 10	DICHIARAZIONI
ART. 11	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 12	UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 13	AREA FABBRICABILE
ART. 14	DECORRENZA AREE FABBRICABILI
ART. 15	MODALITA’ DI VERSAMENTO
ART. 16	SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 17	MODELLI DI PAGAMENTO
ART. 18	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 19	RISCOSSIONE
ART. 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 21	ACCERTAMENTO
ART. 22	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 23	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 24	RATEIZZAZIONI
ART. 25	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale

Art. 4 – Base imponibile

4. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai

sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
6. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.
7. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
8. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento

Art. 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Olbia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 7 – Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione si applica anche alla canonica attigua alla chiesa ed agli oratori.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Si considera equiparata ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

7. Si considera equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
8. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500 euro la parte eccedente è soggetta all'aliquota deliberata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
9. L'agevolazione si estende alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la cui rendita non superi 500 euro.
10. Per poter usufruire delle agevolazioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, il soggetto passivo è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
11. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
12. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
13. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 – Riduzione per fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta 50%:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo successivo. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento. (art. 49 Regolamento Generale delle Entrate).
3. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono considerati inagibili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:
 - cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o muri perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta a evitare danni a persone o cose, ove dove sia espressamente indicata l'inagibilità.

Art. 9 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 10 - Dichiarazioni

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 11 - Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il

contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita dichiarazione o apposita modulistica messa a disposizione dall'ente con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Art. 12 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 13 - Area Fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc.

5. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali

Art. 14 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno della sua cessazione, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
4. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
5. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche
6. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. I soggetti passivi effettuano il versamento della tassa dovuta in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
8. I versamenti della TASI si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 15 – Modalità di versamento

Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 16 - -Scadenze di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano in corso d'anno il versamento dell'imposta dovuta al comune in n. 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per l'anno 2014, primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, qualora alla data del 31 maggio 2014 il comune non abbia pubblicato nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
4. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote.
5. Ai fini di quanto previsto dai due commi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle predette deliberazioni, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
6. Per il 2014 il versamento della TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale è comunque effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
7. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

Art. 17 – Modelli di pagamento

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la componente TASI.
2. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea,

nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 18 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 19 - Riscossione

La TASI è applicata e riscossa direttamente dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Si applicano le norme di cui al vigente regolamento generale delle entrate per l'accertamento con adesione.

Art. 21 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni e interessi non supera l'importo minimo di € 20,00.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 22 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i 60 giorni dalla notifica, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 23 – Rimborsi e compensazioni

5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 25 della legge 289 del 27.12.2002.
8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.

Art. 24 - Rateizzazioni

1. Il Dirigente del Settore Finanziario, ovvero il Funzionario dal medesimo delegato, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica per omessa o infedele denuncia, e per omesso, insufficiente o tardivo versamento.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di acquiescenza. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i termini, l'istanza verrà accolta considerando le sanzioni piene.
3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità di rateizzazione concessa e del pagamento.

4. La rateizzazione può essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria, ovvero per un periodo massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
5. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve prevedere l'esclusione della clausola di preventiva escussione del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.
6. Su tutte le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
7. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il Servizio Tributi provvederà alla immediata iscrizione a ruolo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, considerando la sanzione massima prevista nell'avviso di accertamento.
8. Per i tributi già iscritti a ruolo il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di otto rate consecutive.
9. Il periodo di dilazione, anche per i tributi iscritti a ruolo, è determinato in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni
- Art. 32. Riscossione e scadenze
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi e compensazione
- Art. 35. Somme di modesto ammontare

Art. 36. Rateizzazioni

Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento

Art. 40. Disposizioni transitorie

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina **la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera

superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività di bed and breakfast, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o suppellettili di qualsiasi genere oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica o del gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo o suppellettili di qualsiasi genere e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma). In quest'ultimo caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione è richiesta un'attestazione rilasciata dall'Amministratore di condominio dalla quale risulti che non vi sono consumi per l'unità immobiliare oggetto della richiesta.

6. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. La domanda di esenzione dovrà essere presentata, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al servizio tributi di effettuare

i sopralluoghi necessari. La cessazione dal diritto all'esenzione dovrà essere comunicata al servizio tributi entro e non oltre 30 giorni dal fine lavori dichiarato dal Direttore dei lavori;

e) i locali in oggettive condizioni di inutilizzabilità in quanto inagibili. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ecc.) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:

- cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o muri perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino, atta a evitare danni a persone o cose, ove dove sia espressamente indicata l'inagibilità.

La condizione di inagibilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito e quelle dedicate in via esclusiva al parcheggio gratuito dei veicoli dei clienti e dei dipendenti;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, per la parte avente un'altezza inferiore a 1,5 metri;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Autocarrozzerie, officine (elettrauto e riparazione veicoli, cantieri nautici, installatori idraulici, bruciatoristi, fabbri, installatori vetrai, ascensoristi, elettricisti)	45%
Caseifici	20%
Ospedali, cliniche e studi medici, centri di fisioterapia, studi e cliniche veterinarie	10%
Distributori di carburante (solo aree scoperte)	45%
Falegnamerie	45%
Farmacie	10%
Laboratorio di lapidei, laboratorio di analisi radiografici	45%
Laboratori di informatica	10%
Lavanderie e Tintorie	10%
Lavorazione prodotti alimentari	20%
Parrucchieri ed estetisti, pasticcerie e rosticcerie	5%
Ristoranti	20%
Studi grafici e fotografici	10%
Trasporti	45%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti

per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nel caso di mancata produzione della documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali (e di quelli non assimilabili agli urbani) l'ufficio procederà alla revoca dell'esclusione/riduzione concessa e al recupero della tassa dovuta oltre sanzioni e interessi.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso per le suddette unità immobiliari la superficie tassata non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto dei muri interni e perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dall'anno successivo all'avvenuta cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf – badanti).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, considerando un nucleo familiare medio composto da n. 3 occupanti.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'informativa di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica e considerate utenze domestiche, viene applicato lo stesso coefficiente di parte fissa K_a previsto per le famiglie con n. 3 componenti e nessun coefficiente K_b di parte variabile.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti dal vigente Regolamento di Igiene Urbana e Ambientale, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della sola quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici utilizzate nell'ambito dell'esercizio della medesima attività economica.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicata è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, risultante da planimetria allegata alla dichiarazione di inizio utenza. Nel caso in cui non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività, si presume una superficie minima pari al 50% della superficie tassabile.
6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata, allegando planimetria in scala, la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione; in tal caso, alla superficie utilizzata fini abitativi è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali e di servizi) che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo finalizzato all'avvio al riciclo dei rifiuti, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in seguito a specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è pari al 100% della quota variabile della tariffa di riferimento.
3. Il tributo è ridotto nella misura del 100%, nella sola componente variabile, nei confronti delle attività agrituristiche per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, anche mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
4. Le riduzioni devono essere richieste dall'interessato presentando idonea documentazione entro il termine ordinario di denuncia di cui all'art. 28; il rispetto di tale termine determina la decorrenza delle riduzioni dalla data richiesta; in mancanza le stesse decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta entro il termine ordinario di presentazione della denuncia, di cui all'art. 28; in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno in cui ha la certezza della mancanza dei presupposti per la riduzione tariffaria; trova in tal caso applicazione la sanzione prevista per legge per l'omessa presentazione della denuncia di variazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo gli eventuali viali di accesso agli insediamenti privati.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La violazione deve in ogni caso essere fatta constatare mediante diffida scritta al competente Ufficio di Igiene Urbana e al Servizio Tributi. Qualora non si provveda a porre rimedio al disservizio entro di 15 giorni dal ricevimento di tale diffida, decorrono gli effetti ai fini della riduzione predetta.

Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitazione direttamente occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Olbia in quanto versino in condizioni di grave disagio socio-economico, che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, nonché di comodato su ulteriori immobili oltre a quello occupato direttamente.
2. L'esenzione sarà concessa unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto, previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della effettiva sussistenza delle condizioni presso il competente Settore Servizi alla Persona.
3. L'esenzione sarà applicata in base agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. L'utente che ha diritto a detta agevolazione deve presentare formale richiesta entro il termine ordinario di denuncia di cui all'art. 28. Il rispetto di tale termine dà diritto all'applicazione dell'esenzione a decorrere dal giorno in cui nasce il diritto all'esenzione. L'obbligo di denuncia è rispettato anche in caso di ravvedimento. Per le richieste presentate oltre il termine del ravvedimento l'agevolazione è riconosciuta con effetto dall'anno di richiesta.
4. Il venir meno delle condizioni previste per l'esonero comporta la decadenza dal beneficio e deve essere comunicato all'Ufficio Tributi nel termine previsto per gli obblighi dichiarativi. Qualora tale dichiarazione non venga presentata e da un controllo dell'Ufficio risultino non più sussistere i requisiti per l'esenzione, l'Ufficio procederà come nel caso di omessa denuncia.
5. L'esenzione di cui sopra è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

Per le utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza, eventuale diverso recapito per la spedizione delle notifiche;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree, generalità del proprietario dello stesso;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) sussistenza o venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto passivo ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) dati identificati del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, qualifica);
- c) dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree e loro partizioni interne, generalità del proprietario degli stessi;
- d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, fax, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a

quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto per le annualità successive all'avvenuta cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. La tassa viene cessata d'ufficio qualora il Comune accerti il subentro di un altro soggetto, in seguito a presentazione di regolare autodenucia da parte di quest'ultimo o in seguito ad accertamento d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
11. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. È fatto, inoltre, obbligo agli Uffici dell'anagrafe demografica di comunicare mensilmente ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio ecc. all'Ufficio Tributi. Tale obbligo sussiste altresì per gli Uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune relativamente al rilascio o variazione di licenza all'esercizio di attività, nonché per gli Uffici del Settore Urbanistica, in occasione del rilascio di certificati di agibilità / abitabilità, di fine lavori e quanto altro di propria competenza relativo agli immobili.

Art. 29. Poteri del Comune

1. A norma dell'art. 1, c. 692 della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. L'ente può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie e utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da uffici pubblici ovvero da enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, nei limiti e nei modi

previsti dalla legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Al contribuente che non abbia versato le somme dovute entro le prescritte scadenze è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente versamento.
3. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, addizionale provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le somme liquidate dal comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro i 60 giorni dalla notifica, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote direttamente la componente TARI del tributo tramite il sistema dell'autoliquidazione, in n. 3 rate, con scadenze
 - 16 luglio
 - 16 settembre
 - 16 dicembre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata

E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio.

2. Il Comune potrà inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, informative di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate. La mancata ricezione di tali informative non esonera il contribuente dal

versamento della tassa dovuta entro le scadenze prestabilite.

3. La componente TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 o apposito bollettino di conto corrente postale ministeriale.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso viene adottato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere la compensazione degli importi versati in eccesso al Comune di Olbia a titolo di TARI.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso e alla compensazione per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento per il recupero dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto a titolo di tassa, sanzioni e interessi, non superi l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 36. Rateizzazioni

1. Il Dirigente del Settore Finanziario, ovvero il Funzionario dal medesimo delegato, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica per omessa o infedele denuncia, e per omesso, insufficiente o tardivo versamento.
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di acquiescenza. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre i termini, l'istanza verrà accolta considerando le sanzioni piene.
3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità di rateizzazione concessa e del pagamento.
4. La rateizzazione può essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa tributaria, ovvero per un periodo

massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

5. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve prevedere l'esclusione della clausola di preventiva escussione del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.
6. Su tutte le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
7. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il Servizio Tributi provvederà alla immediata iscrizione a ruolo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, considerando la sanzione massima prevista nell'avviso di accertamento.
8. Per i tributi già iscritti a ruolo il debitore decade dal beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento di otto rate consecutive.
9. Il periodo di dilazione, anche per i tributi iscritti a ruolo, è determinato in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, aree di stoccaggio al chiuso o aperte, trasporti, parcheggi ed altri di pari tipologia)
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed altri di pari tipologia), giostre, circhi equestri
5	Stabilimenti balneari, Porti, Aeroporti e ogni altra area demaniale
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, Agriturismo
8	Alberghi senza ristorante, Affittacamere, Bed and Breakfast, C.A.V. e altre strutture ricettive assimilabili
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori di analisi radiografici ed altri di pari tipologia)
11	Uffici, agenzie, studi professionali, Studi fotografici e grafici, sale gioco
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, lavanderia a gettoni
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie ed altri di pari tipologia
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed altre di pari tipologia
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (beni deperibili in genere)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club